Sentenza n. 1099/2022 pubbl. il 12/09/2022 RG<sub>1</sub>n. 3892/2021



Repubblica Italiana

# Tribunale di Pisa

## In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa n. 3892/2021 tra le parti:

# ATTRICE OPPONENTE XXXXXX (P.I. XXXXXX), con sede in XXXXXX, Via , rappresentata e difesa dall'avv (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Via CONVENUTA OPPOSTA XXXXXX (P.I. XXXXXX), con sede in XXXXXX, Via , rappresentata e difesa dagli avv.ti (C.F. ) e (C.F. ) e elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Piazza n.

OGGETTO: Vendita di cose mobili

Decisa a Pisa in data 12/9/2022 sulle seguenti conclusioni:

Attrice opponente: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

in via pregiudiziale, dichiarare nullo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1135/2021 (R.G. 589/2021) emesso dal Giudice del Tribunale di Pisa per incompetenza funzionale del Giudice ordinario, stante la presenza della clausola compromissoria all'interno del contratto in essere tra le parti e sulla base del quale sono state emesse le fatture azionate con il decreto ingiuntivo oggi opposto;

in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarare nullo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 1135/2021 (rg. 589/2021) emesso dal Giudice del Tribunale di Pisa per incompetenza territoriale dello stesso, a favore del Tribunale di Trento, per i motivi tutti di cui in narrativa;

in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. n.1135/2021 del 09/08/2021 per tutti i motivi di cui in narrativa;

in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che a causa del comportamento negligente di XXXXX, XXXXX ha ricevuto la sanzione amministrativa di €. 10.000,00 e per l'effetto condannare XXXXX a corrispondere detto importo a XXXXX, come da fattura emessa dalla stessa n. 2020/ del 10.12.2020, andando, quindi, a compensare detto importo con quanto richiesto dall'odierna convenuta opposta con ricorso per decreto ingiuntivo, e procedendo al riconoscimento in compensazione altresì dell'importo di € 2.473,79 portato dalla fattura n. 2021/ del 24.03.2021 e dovuto da XXXXXX a titolo di premio, come previsto da contratto, e dell'importo di €. 47,24 di cui alla nota di credito già emessa da nei confronti di , n. 2324/0 dd. 17.12.2020, per merce non ricevuta;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge";

Convenuta opposta: "affinché l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Pisa, respinta ogni domanda ed eccezione contraria, voglia:

- in via pregiudiziale, in adesione all'eccezione di controparte, dichiarare la propria incompetenza funzionale, stante la clausola compromissoria, ed adottare i provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio innanzi al collegio arbitrale costituendo, senza pronunciarsi sulle spese o, in ipotesi, con compensazione delle spese di lite;
- in denegata ipotesi, in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da S.p.a.;
- sempre in denegata ipotesi, nel merito, rigettare l'opposizione di S.p.a., poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1135/2021 (n. 589/2021 R.G.), con vittoria di spese e compenso professionale".



# Fatto e processo

La società XXXXX ha proposto opposizione al D.I. n. 1135/2021 emesso in data 30/07/2021, con il quale il Tribunale di Pisa ha ad essa ingiunto il pagamento di € 12.494,57 oltre interessi di mora, in favore della società XXXXX.

L'opponente, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria di cui all'art.

12, punto 22 del contratto di fornitura concluso fra le parti in data

15/12/2016. In subordine, sempre in via preliminare, la XXXXX

ha eccepito la violazione dell'art. 19 cpc e segnatamente, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore di quello di

Trento, ove è sita la sede della società opponente.

Nel merito, ha eccepito la carenza di prova scritta del credito e comunque l'esistenza di controcrediti per complessivi € 12.521,03 di cui alle fatture n. 2020/ e n. 2021/ e alla nota di credito n /0, da portare in compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposta.

La società XXXXX, costituendosi in giudizio, si è associata all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata della controparte, chiedendo in ipotesi la compensazione delle spese di lite. Circa l'eccezione preliminare, la convenuta opposta ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 20 cpc e, nel merito, ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedendo subordinatamente il rigetto dell'opposizione e la conseguente revoca del D.I. opposto.

La causa è stata frattenuta in decisione all'udienza del 17/03/2022 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Motivi della decisione



Nel contratto di fornitura del 15/12/2016, pacificamente intercorso tra le parti, all'art. 12 punto 22 si legge "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'esistenza, la validità, l'estinzione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto che non trovi amichevole composizione sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri omissis ... Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed in via irrituale. La sede dell'arbitrato sarà Trento". Le parti, concordemente, hanno individuato una clausola compromissoria, accettando di devolvere le eventuali controversie nascenti dal contratto ad un arbitrato avente carattere irrituale. L'eccezione di compromesso avanzata dalla è quindi fondata. Vista la fondatezza e la tempestività dell'eccezione pregiudiziale avanzata dall'opponente e considerata l'adesione a tale eccezione da parte dell'opposta, al caso di specie trovano applicazione in combinato disposto l'art. 38, comma 2 e l'art. 50 cpc. L'applicabilità di quest'ultima norma anche ai rapporti tra arbitrato e processo, così come statuita dalla Corte Costituzionale con sent. 223/2013, comporta la possibilità all'arbitro contrattualmente di trasmigrazione della causa de quo

Al difetto di giurisdizione del Tribunale, consegue la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

individuato.

Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, è necessario evidenziare che sul punto si è espressa la Corte Suprema, la quale ha affermato che l'adesione all'eccezione di incompetenza, come nel caso de quo, determina l'esclusione di ogni potere del giudice adito, con conseguente impossibilità di pronuncia circa le spese legali (Cass. Sent. 25180/2013). Sul punto deve provvedere, infatti, il giudice – ovvero il Collegio arbitrale – competente a decidere la causa nel merito.

## P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

Sentenza n. 1099/2022 pubbl. il 12/09/2022 RG n. 3892/2021

dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore del Collegio Arbitrale e per l'effetto, revoca il D.I. n. 1135/2021 emesso in data 30/07/2021 dal Tribunale di Pisa;

assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Collegio arbitrale;

nulla sulle spese.

Pisa, 12/9/2022

Il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi



